

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE  
CAMPANIA



**Periodico Settimanale**  
Napoli Fí Á \* | 2011  
*Anno XLI numero I I*

## **Ordinanza del Presidente n.3 del 14 luglio 2011**

Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del D.L. n 26.11.2010, convertito con modificazioni nella legge 24.1.2011, n 1, per il conferimento dei rifiuti presso le discariche di SanTammaro (CE), e Savignano Irpino (AV), e presso gli STIR di Pianodardine(AV),Casalduni(BN) e S.Maria Capua Vetere(CE).



## **Ordinanza del Presidente n. 03 del 14/07/2011**

**Oggetto:**

Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del D.L. n 26.11.2010, convertito con modificazioni nella legge 24.1.2011, n 1, per il conferimento dei rifiuti presso le discariche di SanTammaro (CE), e Savignano Irpino (AV),e presso gli STIR di Pianodardine (AV),Casalduni(BN) e S.Maria Capua Vetere(CE).

**PREMESSO che**

- a. l'art. 1 comma 7 bis del D.L. n. 26.11.2010, convertito con modificazioni nella legge 24.1.2011, n. 1 dispone che, nella permanenza di condizioni di criticità derivanti dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione Campania e fino alla completa realizzazione dell'impiantistica necessaria per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti prevista dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Presidente della regione Campania provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente incluse quelle indicate all'articolo 3, con una o più ordinanze, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'apprestamento delle misure occorrenti a garantire la gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per ambiti territoriali sovra-provinciali;

**RILEVATO che**

- a. con sentenza n. 04915/2011 del 12.05.2011 il TAR Lazio si è pronunciato in merito alla natura del rifiuto proveniente dalle operazioni di trito vagliatura dei rifiuti urbani, (CER. 191212), stabilizzato presso appositi impianti, in Regioni diverse da quelle di produzione, affermando la natura dello stesso quale rifiuto urbano da cui consegue l'assoggettabilità al divieto di cui all'art. 182 del D. Lgs n. 152/2006;
- b. il Consiglio di Stato, nel ricorso presentato avverso la citata sentenza del T.A.R. Lazio, avverso la quale anche la regione Campania, non convenuta nel giudizio di primo grado, ha proposto appello incidentale, ha fissato per il 15 luglio p.v. l'udienza in Camera di Consiglio per la discussione dell'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione della sentenza medesima;
- c. anche in ragione del contrasto di pronunzie giurisprudenziali in merito alla natura del predetto rifiuto (TAR Toscana, sent. n. 917 del 18.05.2011), con note n. 7660/UDCP/Gab./VC2, 7983 UDCP/Gab./VC2 e n. 8608, rispettivamente in data 9,16 e 24 giugno 2011, in considerazione della elevata situazione di criticità in atto nella Regione Campania è stata rappresentata al Governo la necessità dell'adozione di una norma di interpretazione autentica dell'art. 184, comma 3, lettera g);
- d. in conseguenza della suindicata pronuncia del TAR Lazio si sono determinate situazioni di grave criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti nelle province di Napoli e di Salerno, in quanto entrambe sopperivano alla non autosufficienza impiantistica con il conferimento del rifiuto CER 19.12.12 presso impianti ubicati in altre Regioni, oltre che, la prima, con il conferimento di quantitativi di rifiuti presso gli impianti ubicati nelle province di Avellino, Benevento e Caserta, in attuazione degli accordi sottoscritti il 4 gennaio 2011 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- e. con D.L. 1.7.2011, n. 94, art. 1 comma 1, è stato stabilito che, "in considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti nella regione Campania, fino al 31 dicembre 2011 i rifiuti derivanti dalle attività di trito vagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania possono essere smaltiti in deroga al divieto disposto dall'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ed alle procedure di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1. È comunque sempre richiesto il nulla osta della regione di destinazione",

- f. al fine di rendere operativa la disposizione legislativa di cui al citato art. 1 comma 1, con note: n. 4452, in data 1.7.2011 diretta alla Regione Emilia Romagna; n. 4461 dell'1.7.2011, diretta al Friuli Venezia Giulia; n. 4466 del 2.7.2011, diretta alla regione Liguria; n. 4453 dell'1.7.2011, diretta alla regione Lombardia, n. 4459 dell'1.7.2011, diretta alla Regione Marche; n. 4458 dell'1.7.2011, diretta alla Regione Puglia; n. 4465 del 2.7.2011, diretta alla Regione Sicilia; n. 4460 dell'1.7.2011, diretta alla Regione Toscana, la Regione Campania ha richiesto il nulla osta per il trasferimento, a cura della società provinciale SAPNA, dei rifiuti trito vagliati prodotti dagli impianti STIR della Provincia di Napoli e con note: n. 4454 dell'1.7.2011, diretta alla regione Veneto, e 4456, diretta alla regione Emilia Romagna e n. 4455, diretta alla Regione Puglia, la regione Campania ha richiesto il medesimo nulla osta per il trasferimento, a cura della società provinciale Ecoambiente Salerno, dei rifiuti trito vagliati prodotti dall'impianto STIR di Battipaglia;
- g. con proprie direttive n. 8609 del 24/06/2011, n. 9053 del 4/7/2011 e 9443 del 08/07/2011, inviate ai Presidenti e ai Sindaci delle province di Napoli e Salerno, in considerazione delle criticità insorte nella gestione del ciclo dei rifiuti, cui è conseguita la giacenza degli stessi lungo le strade urbane, si è provveduto a invitare le predette Autorità ad assumere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, previste dalla vigente normativa statale e regionale, ogni idonea misura, anche coordinata, atta a consentire tempestivamente il temporaneo stoccaggio dei rifiuti giacenti nei rispettivi territori, facendo ricorso a tutti gli strumenti approntati dal vigente ordinamento, nonché, i Sindaci, nella funzione di Autorità Sanitaria Locale, a disporre gli interventi operativi a tutela della salute pubblica;
- h. con propria ordinanza n. 2 dell'8 luglio 2011, adottata ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del suindicato D.L. n. 196/2010, per le motivazioni nella stessa dettagliatamente precisate, è stato disposto il conferimento, fino alle ore 24 del 13 luglio 2011, di quantitativi di frazione umida tritovagliata prodotta dagli STIR delle Province di Napoli e di Salerno presso gli impianti di discarica delle Province di Avellino, Benevento e Caserta, fermi restando i conferimenti della provincia di Napoli presso gli impianti STIR delle suindicate province, ai sensi degli accordi in essere;

#### **DATO ATTO che**

- a. a tutt'oggi, risultano conclusi solo due accordi con le Regioni Emilia Romagna e Toscana.
- b. l'accordo con la Toscana prevede il trasferimento di 330 Tonn. /giorno a partire da martedì 19/07/2011;
- c. l'accordo con Emilia Romagna prevede un trasferimento di 80 tonn./giorno per la prima settimana e solo a regime di 200 tonn./giorno;
- d. La Regione Liguria si è limitata al momento ad accogliere solo 300 tonn. "una tantum" in attesa di definire il dispositivo finale;
- e. la Regione Marche e la Regione Veneto hanno comunicato di non concedere il nulla-osta;
- f. le altre Regioni interpellate non hanno ancora comunicato l'eventuale rilascio del nulla osta al trasferimento della FTU prodotta dagli STIR della Regione Campania, ai sensi del citato D.L. n. 94/2011;

- g. gli accordi in essere, rispettivamente con le province di Avellino, Benevento e Caserta prevedono il conferimento di quantitativi di rifiuti prodotti nella provincia di Napoli presso gli impianti S.T.I.R. delle suindicate province;

**CONSIDERATO che**

- a. le quantità trasferite e trasferibili in base agli accordi ad oggi stipulati con le suindicate Regioni sono assolutamente insufficienti a garantire il completamento del recupero dei rifiuti ancora stazionati nelle strade della Provincia di Napoli e di Salerno, nonché l'efficace smaltimento della produzione quotidiana delle due province;
- b. la società provinciale Ecoambiente di Salerno con nota SA/OUT/2011/637 del 13/07/2011, ha rappresentato lo stato di estrema e gravosa difficoltà con il blocco delle operazioni di smaltimento presso lo STIR di Battipaglia a partire dal 14/07/2011;
- c. la società provinciale SAPNA S.p.a. con nota n. prot.1181 del 14/07/2011, ha evidenziato il permanere dello stato di criticità relativo al ciclo dei rifiuti nella Provincia di Napoli, dando contezza della non autosufficienza attuale dell'impiantistica in ambito provinciale;
- d. per quanto sopra considerato, perdura la grave situazione di criticità sul territorio regionale;
- e. le discariche di San Tammaro (CE) e Savignano Irpino (AV) sono regolarmente autorizzate allo smaltimento del rifiuto trito vagliato F.U.T. CER 19.12.12. con Ordinanze del Capo della Missione Siti e Impianti di cui all'O.P.C.M. 3705/2008, rispettivamente, n. 288 e n. 292, tutte in data 31.12.2009;

**RITENUTO,**

- a. per la situazione eccezionale determinatasi a causa della impossibilità ulteriormente segnalata dalle società provinciali SAP.NA e Ecoambiente Salerno di conferire nei prossimi giorni rifiuti presso i propri impianti, nonché presso quelli delle Regioni con le quali sono stati sottoscritti gli accordi, in quantità tali da assicurare l'autosufficienza del ciclo, sussistere l'urgente e indifferibile necessità di scongiurare l'accumulo in quantità non controllabili dei rifiuti urbani nei centri urbani delle predette due province - nei quali sono ancora giacenti quantità di rifiuti non ritirati, con pericoli gravi per l'igiene e la salute dei cittadini, tenuto anche conto delle elevate temperature in atto;
- b. che, pertanto, fermi restando i conferimenti di già previsti in attuazione degli accordi in essere, occorre assumere ulteriori, immediati provvedimenti, atti a garantire nei prossimi giorni il regolare conferimento dei rifiuti da parte dei comuni della provincia di Napoli e della provincia di Salerno, nelle quantità assolutamente indispensabili e per il tempo strettamente necessario al superamento della detta situazione;
- c. che dagli elementi acquisiti emerge, infatti, la attuale perdurante non autosufficienza del sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito delle province di Napoli e di Salerno e, pertanto, sussistono le condizioni per disporre le misure occorrenti a garantire la gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per ambiti territoriali sovra-provinciali, ai sensi del predetto art. 1 comma 7 bis del D.L. n. 196/2010, per il tempo strettamente necessario al superamento della grave situazione di criticità in atto;
- d. che risulta necessario preservare l'interesse primario della tutela della salute pubblica e della salubrità dell'ambiente;
- e. che, inoltre, l'urgenza e l'indifferibilità delle misure da assumere, pena il rapido aggravamento della già critica situazione in atto, non consente di provvedere altrimenti;

- f. di dover, quindi, disporre il conferimento della frazione umida trito vagliata proveniente dagli STIR della provincia di Napoli e di Salerno, nelle quantità di seguito precisate, negli impianti di seguito indicati, per la quale risultano già in possesso delle autorizzazioni prescritte dal vigente ordinamento giuridico:
- **Savignano Irpino:** 400 ton/die, di di F.U.T.( frazione umida tritovagliata Codice CER 19.12.12) provenienti dallo STIR di Battipaglia (250 tonn./giorno) e dallo STIR di Caivano (150 tonn./giorno);
  - **San Tammaro:** 400 ton/die, di F.U.T.(frazione umida tritovagliata Codice CER 19.12.12 e/o CODICE CER 19.05.01) provenienti dallo STIR di Tufino e/o Giugliano;
- e. di dover inoltre confermare, in attuazione degli accordi in essere, il conferimento di parte dei rifiuti raccolti nei Comuni della provincia di Napoli presso gli STIR delle province limitrofe, nei quantitativi di seguito indicati;
- **Pianodardine (AV)** - 250 tonn./giorno provenienti dalla Provincia di Napoli;
  - **Casalduni (BN)** – 180 tonn./giorno provenienti dalla Provincia di Napoli;
  - **S.Maria Capua Vetere (CE)** – 300 tonn./giorno proveniente dalla Provincia di Napoli.

**PRECISATO** che il presente atto è emanato ai soli fini organizzativi dei flussi dei rifiuti in ambito sovra provinciale e per assicurare un regolare servizio di gestione del servizio pubblico a salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica, e che gli obblighi economici derivanti dal presente atto rimangono a carico delle parti e/o di eventuali terzi controinteressati;

#### **VISTI**

- l'art. 1 comma 7 bis del D.L. n 26.11.2010, convertito con modificazioni nella legge 24.1.2011, n 1, nonché l'art. 191 del D. Lgs n. 152/2006;
- il D.L. 1.7.2011, n 94;
- l'O.P.G.R.C. n. 2 del 08/07/2011

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore;

#### **ORDINA**

1. che le Società provinciali SAP.NA e Ecoambiente Salerno conferiscano la frazione umida tritovagliata prodotta presso le discariche di Savignano Irpino e San Tammaro, con

decorrenza immediata, presso le seguenti discariche e per le quantità a fianco indicate, fino alle ore 24.00 del 25 luglio 2011:

**1.1 Savignano Irpino:** 400 ton/die, di di F.U.T.( frazione umida tritovagliata CODICE CER 19.12.12) provenienti dallo STIR di Battipaglia ( 250 tonn./giorno) e dallo STIR di Caivano (150tonn./giorno);

**1.2 San Tammaro:** 400 ton/die, di F.U.T.( frazione umida tritovagliata CODICE CER 19.12.12 e/o CODICE CER 19.05.01) provenienti dallo STIR di Tufino e/o Giugliano;

2. che le società Irpiniambiente, SAMTE e GISEC si attengano al presente provvedimento, ciascuna per quanto di propria competenza;
3. Restano, comunque, fermi i conferimenti di rifiuti non trattati, provenienti dalla provincia di Napoli, in attuazione degli accordi in essere, presso gli STIR sottoindicati e nei quantitativi a margine precisati:
  - **Pianodardine (AV)** - 250 tonn./giorno provenienti dalla Provincia di Napoli;
  - **Casalduni (BN)** – 180 tonn./giorno provenienti dalla Provincia di Napoli;
  - **S.Maria Capua Vetere (CE)** – 300 tonn./giorno proveniente dalla Provincia di Napoli.
4. Oltre che a tutti i soggetti destinatari indicati nel dispositivo, la presente ordinanza viene trasmessa :
  - 4.1 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  - 4.2 al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
  - 4.3 al Ministero della Salute;
  - 4.4 al Ministero delle Attività Produttive;
  - 4.5 alle Amministrazioni provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;
  - 4.6 ai Sigg. Prefetti di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

Caldoro